



N° 17403

# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), come modificato dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

**VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

**VISTO** il D.Lgs. n. 249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4;

**CONSIDERATO** che con nota in data 31 marzo 2014 la Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, artigianato e Commercio ha evidenziato che non avendo *"legiferato in materia dopo l'approvazione del decreto legge 35/2012, ...per il rilascio dell'autorizzazione unica..si dovrà attivare la procedura prevista dall'articolo 57 del decreto legge 5/2012 per le regioni a statuto ordinario.."*;

**TENUTO CONTO** del parere n.03369 del 24 luglio 2012 del Consiglio di Stato in merito ad un analogo caso riguardante la Regione Friuli Venezia Giulia, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di gas naturale liquefatto, il quale recita: *"..la Regione pur esercitando in linea generale la propria competenza in tema di energia con legge regionale del 2002, non ha dettato alcuna previsione specifica circa la costruzione e l'esercizio di impianti di gas naturale liquefatto... Ne deriva che la disciplina statale recante regolamentazione del procedimento per l'autorizzazione degli impianti in questione..non può che trovare applicazione anche a livello regionale... La previa intesa con la regione interessata ..è tale da assicurare un adeguato coinvolgimento dell'ente regionale, nel rispetto di leale collaborazione tra diversi livelli di governo"*.

**VISTE** le istanze in data 15 luglio 2014 e 21 luglio 2014 con le quali la Società CARBOIL S.r.l., ha chiesto, rispettivamente, di essere autorizzata a realizzare un deposito di carburante per aviazione del tipo jet A-1, all'interno del sedime aeroportuale di Elmas, che sarà costituito da n.2 serbatoi della capacità di mc.350 ciascuno, per una capacità totale di mc.700 e di essere autorizzata a dismettere il deposito già esistente all'interno dello stesso sedime aeroportuale di Elmas, della cui autorizzazione la stessa società Carboil è titolare in forza dell'atto di concessione in data 30



novembre 2011, a rogito notaio Castellini in Roma, costituito da n.4 serbatoi da mc.90 ciascuno, per una capacità totale di mc.360 e da n.3 serbatoi di servizio della capacità totale di mc.13;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato con nota protocollo n. 0015545 del 7 agosto 2014 la riunione della Conferenza dei servizi in data 30 settembre 2014 ed in vista di ciò sono pervenuti i pareri favorevoli, con o senza prescrizioni, delle seguenti Amministrazioni ed Enti:

- ministeriale n. 98600 del 23 settembre 2014, con la quale **l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** – Direzione Centrale Accertamenti e Controlli - ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla richiesta di modifica in argomento, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- nota n.0014384 del 25 settembre 2014 con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari** ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla realizzazione del nuovo deposito di carburante per aviazione del tipo jet A-1, all'interno del sedime aeroportuale di Elmas, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- ministeriale n.0031256 del 29 settembre 2014 con la quale il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** ha comunicato che "per quanto riguarda le valutazioni ambientali, l'intervento non appare rientrante tra i progetti di competenza statale di cui all. II alla parte II del D. lgs 152/2006", segnalando altresì che "la necessità di una valutazione ambientale di competenza statale potrebbe emergere qualora la modifica di detti serbatoi non fosse coerente con il Master Plan dell'aeroporto."
- nota n.0021141 del 29 settembre 2014 con la quale la Presidenza della **Regione Autonoma della Sardegna**, ha trasmesso la nota n.20640 del 26 settembre 2014 contenente le osservazioni del competente Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente il quale ha formulato alcune prescrizioni;
- ulteriore nota in data 30 settembre 2014 con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari** ha ribadito il proprio parere espresso con la nota sopra citata n. 0014384 del 25 settembre 2014;

**CONSIDERATO** che nel corso della Conferenza dei servizi il rappresentante della Sogaer s.p.a, Società di gestione dell'Aeroporto 'Mario Mameli' di Cagliari-Elmas, ha dichiarato che: *"Il Master Plan prevede la localizzazione dei nuovi serbatoi carburante nel sito indicato dal progetto in esame. Il DM 162 del 13.6.2014 approva la VIA degli interventi compresi nel Master Plan tra cui il deposito jet A1 già approvato da Enac nel maggio 2010. Le prescrizioni del MATTM comprendono anche quelle indicate dall'Assessorato Difesa Ambiente della RAS."*;

**CONSIDERATO** inoltre che nel corso della predetta Conferenza dei servizi la Società Carboil ha dichiarato di accettare le prescrizioni formulate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari e dalla Regione Sardegna, di cui alle note sopra riportate;

**CONSIDERATO** altresì che non sono pervenute osservazioni al verbale di conclusione della Conferenza dei servizi che si è svolta in data 30 settembre 2014, trasmesso con nota prot. n. 0018115 del 30 settembre 2014, a tutti gli Enti e/o Amministrazioni interessati al procedimento;



**VISTA** la determina n.0023054 dell'1 dicembre 2014, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito delle istanze presentate dalla Società CARBOIL S.r.l.;

**VISTA** l'Intesa espressa dal Presidente della Regionale Autonoma della Sardegna con nota n. 0003083 del 18 febbraio 2015 ai fini del rilascio della presente autorizzazione alla società CARBOIL per l'installazione di un deposito di carburante per aviazione del tipo jet A-1, all'interno del sedime aeroportuale di Elmas e la dismissione del deposito già esistente all'interno dello stesso sedime aeroportuale di Elmas, a condizione che *"il nuovo deposito di carburante sia dotato di idonei dispositivi atti al contenimento delle emissioni in atmosfera di COV che potrebbero essere emessi, in particolare, nella fase di carico dei serbatoi"*;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

La Società CARBOIL S.r.l., con sede legale in Roma, Via S. Quasimodo, 136, è autorizzata ad installare un deposito di carburante per aviazione del tipo jet A-1, all'interno del sedime aeroportuale di Elmas (Cagliari), della capacità totale di mc.700 ed a dismettere successivamente il deposito già esistente all'interno dello stesso sedime aeroportuale di Elmas, costituito da n.4 serbatoi da mc.90 ciascuno, per una capacità totale di mc.360 e da n.3 serbatoi di servizio della capacità totale di mc.13; della cui autorizzazione la stessa è titolare in forza dei provvedimenti citati nelle premesse, in conformità al progetto approvato, delle prescrizioni formulate in sede istruttoria e della prescrizione di cui all'Intesa della Regione Autonoma della Sardegna.

Ad installazione realizzata, il deposito avrà la seguente costituzione:

n.2 serbatoi della capacità di mc.350 ciascuno per jet A-1 per un totale di **mc.700**

### **Articolo 2**

1 -La Società CARBOIL S.r.l., sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i lavori relativi all'installazione del deposito di carburante per aviazione del tipo jet A-1, all'interno del sedime aeroportuale di Elmas (Cagliari), nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

2 -La Società CARBOIL S.r.l., sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i lavori relativi alla dismissione del deposito già esistente all'interno dello stesso sedime aeroportuale di Elmas, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'installazione del deposito di cui al precedente comma 1, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

3 Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico.



### **Articolo 3**

Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito di carburante sito all'interno del sedime aeroportuale l'impianto di di Elmas (Cagliari), di cui all'articolo 1.

### **Articolo 4**

La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249.

### **Articolo 5**

La Società non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima della verifica definitiva delle stesse da parte di un'apposita Commissione Interministeriale che sarà nominata con successivo decreto di questa Direzione Generale.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla società al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche.

### **Articolo 6**

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale

### **Articolo 7**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Roma, 23 APR 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. *Gilberto Dialuce*)

